

TI_GERICHTE 52.2018.246 vom 26. Februar 2020

TI Tribunale d'appello, 2020-02-26, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2018.246

FR: TI_GERICHTE 52.2018.246 du 26 février 2020

IT: TI_GERICHTE 52.2018.246 del 26 febbraio 2020

Erwägungen

E. 2

, per ottenere un calibro da 5.50 m a 6.10. Ciò comporta l'arretramento della rampa d'accesso al sub. B, che invade attualmente parte del sedime cantonale, entro i limiti del confine catastale nonché la rimozione di alcuni alberi presenti sulle proprietà dell'insorgente. 6.1. La ricorrente contesta anzitutto la separazione dell'accesso del confine diretto delle particelle num. 77_____ e 77_____ alla careggiata mediante esproprio, ampliamento della strada e successiva realizzazione di parcheggi (...). Per ogni proprietario dei lotti di terreno è chiaro che è di fondamentale importanza un accesso del confine diretto ad una strada pubblica percorsa da traffico diretto senza spazi intermedi destinati ad altri usi. La critica cade nel vuoto già solo per il fatto che, come visto in precedenza, la realizzazione del progetto stradale non è finalizzata a creare posteggi ai lati di via R_____. A ogni modo, come emerge chiaramente dalla relazione tecnica e dai piani, il progetto in esame non prevede alcuna espropriazione al mapp. 77_____ lungo la tratta che interessa la rampa d'accesso (cfr. peraltro anche le viste su www.google.ch/maps, cfr. al riguardo STF 1C_382/2015 del 22 aprile 2016 consid. 6.5) ma si limita a recuperare la porzione della rampa che invade la proprietà cantonale al fine di ottenere in quel punto un calibro di 4.95 m. 6.2. Infine, secondo l'insorgente, il progetto comporterebbe effetti devastanti per la sua proprietà soprattutto con riferimento all'abbattimento di alberi e cespugli secolari, piantati appositamente per garantire la tutela dalle emissioni, della visibilità, delle emissioni acustiche e della sicurezza. Mediante tali affermazioni la ricorrente non rende tuttavia verosimile che l'opera si ponga in contrasto con norme di diritto pubblico che ostano all'approvazione del progetto, rispettivamente si limita a sollevare contestazioni generiche che non sono atte a sovvertire le esaurienti motivazioni addotte nella decisione impugnata (in particolare: vegetazione non tutelata dal profilo pianificatorio; inidoneità della medesima a fungere da protezione, visto che l'abitazione al mapp. 77_____ è situata a valle di via R_____ a un dislivello di 10 m dalla stessa [cfr. opposizione, pag. 31]; irrilevanza del progetto dal profilo delle ripercussioni foniche, che anzi verranno ridotte dalla posa di pavimentazione fonoassorbente; motivi legati alla sicurezza stradale, posto che attualmente le piante da estirpare limitano la visuale agli automobilisti soprattutto sul tratto in curva). Anche queste critiche non meritano pertanto ascolto. 7. 7.1. Per tutti questi motivi il ricorso è respinto. 7.2. Le spese e la tassa di giustizia seguono la soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAm). Per questi motivi, decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.-, già anticipata dalla ricorrente, rimane a suo carico. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo II

vicepresidente

La vicecancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.